

Spett.le
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230,
10126 - Torino

VIA PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Roma, 10 marzo 2023

Oggetto: Consultazione sulla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse.

Grandi Stazioni Retail S.p.A. (di seguito “**GS Retail**”) con la presente formula le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica indetta con la Delibera n. 11/2023 del 27 gennaio 2023, relativa al procedimento di revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse. Si trasmette, pertanto, l’allegata tabella sinottica redatta in conformità all’Allegato B della Delibera 11/2023.

Allegato:

- Tabella sinottica

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Misura 18 Costi di capitale (capex): Capitale Investito Netto (CIN)	<p>1. Per l'allocazione e l'ammissibilità ai fini regolatori delle capex pertinenti agli Efficient Total Cost, il Capitale Investito Netto (CIN), che il GI evidenzia negli schemi contabili di cui al Titolo 5, è costituito delle seguenti componenti:</p> <p>a) (+) Immobilizzazioni nette rappresentate da immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti all'Anno Base, espresse al loro valore netto contabile, con l'esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) degli oneri finanziari capitalizzati; ii) dell'avviamento; iii) delle immobilizzazioni descritte alla lettera g) della Misura 16; <p>b) (+) Lavori in Corso (<i>Lic</i>), comprensivi di acconti/anticipi verso fornitori, al netto di eventuali contributi pubblici e di eventuali oneri finanziari capitalizzati;</p> <p>c) (±) Capitale Circolante Netto, rappresentato dal saldo tra rimanenze, crediti verso clienti, altre attività e debiti commerciali o altre passività nette, computato sulla base dell'importo medio registrato nei tre anni precedenti l'Anno ponte;</p> <p>d) (-) Poste rettificative rappresentate dal TFR o</p>	<p>1. Per l'allocazione e l'ammissibilità ai fini regolatori delle capex pertinenti agli Efficient Total Cost, il Capitale Investito Netto (CIN), che il GI evidenzia negli schemi contabili di cui al Titolo 5, è costituito delle seguenti componenti:</p> <p>a) (+) Immobilizzazioni nette rappresentate da immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti all'Anno Base, espresse al loro valore netto contabile, con l'esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) degli oneri finanziari capitalizzati; ii) dell'avviamento, fatta eccezione per l'ipotesi indicata al successivo comma 2; iii) delle immobilizzazioni descritte alla lettera g) della Misura 16; <p>b) (+) Lavori in Corso (<i>Lic</i>), comprensivi di acconti/anticipi verso fornitori, al netto di eventuali contributi pubblici e di eventuali oneri finanziari capitalizzati;</p> <p>c) (±) Capitale Circolante Netto, rappresentato dal saldo tra rimanenze, crediti verso clienti, altre attività e debiti commerciali o altre passività nette, computato sulla base dell'importo medio registrato nei tre anni precedenti l'Anno ponte;</p>	<p>L'esclusione della posta "avviamento" dalle immobilizzazioni, quali componenti del Capitale Investito Netto (CIN), non tiene in debita considerazione l'eventuale acquisizione di diritti di sfruttamento avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore delle nuove misure regolatorie, e che costituisce a tutti gli effetti un <i>asset immateriale</i>.</p> <p>Infatti, nel caso in cui l'"avviamento" sia stato contabilizzato dall'azienda nel proprio bilancio a seguito di acquisizione a titolo oneroso dei relativi <i>asset</i>, tale posta viene a configurare a tutti gli effetti un costo concretamente sostenuto e che - nella misura in cui costituisce una contropartita economica per consentire lo svolgimento dell'attività da parte dell'azienda - deve essere remunerato, al pari delle altre immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Tale previsione si rende necessaria al fine di assicurare il rispetto delle previsioni dell'art. 17, co. 1, d.lgs. 112/2015 e dell'esigenza di "assicurare l'equilibrio economico" dell'operatore. Si osserva, infatti, che, per quanto riguarda i servizi di cui alla Misura 36, lettera a), punti i), in assenza di una regolazione dei requisiti necessari e sufficienti ad individuare qualitativamente (<i>i.e.</i>,</p>

<p>altri fondi;</p> <p>e) (-) Valore residuo dell'infrastruttura, pari alla somma del costo dei terreni, in quanto beni non soggetti a deperimento e consumo, e delle eventuali altre immobilizzazioni materiali ed immateriali (principalmente ponti, viadotti, gallerie, sedi di stazioni) che non hanno esaurito, nell'arco di durata della Concessione, la loro funzionalità;</p> <p>2. Il Capitale Investito Netto ai fini regolatori, per le ragioni esposte nella Misura 25, è determinato con riferimento all'intera infrastruttura di rete, senza operare distinzioni tra i valori della Rete definita Convenzionale e quelli della Rete definita AV/AC.</p> <p>3. Dal Capitale Investito Netto, in ogni caso, è decurtata (e conseguentemente riallocata) la quota parte direttamente attribuibile ai servizi diversi dal PMdA, di cui si dirà al Titolo 3.</p> <p>4. Il GI provvede alla riallocazione del CIN in modo trasparente, fondato e oggettivo, eventualmente attraverso l'utilizzo di driver all'uopo costruiti.</p>	<p>d) (-) Poste rettificative rappresentate dal TFR o altri fondi;</p> <p>e) (-) Valore residuo dell'infrastruttura, pari alla somma del costo dei terreni, in quanto beni non soggetti a deperimento e consumo, e delle eventuali altre immobilizzazioni materiali ed immateriali (principalmente ponti, viadotti, gallerie, sedi di stazioni) che non hanno esaurito, nell'arco di durata della Concessione, la loro funzionalità;</p> <p>2. In deroga alla previsione di cui al precedente comma 1. ii), è consentita l'allocazione dell'avviamento, limitatamente ai servizi extra PMdA forniti da operatori d'impianto diversi dal GI, nella sola ipotesi in cui l'azienda, i cui asset siano costituiti tra l'altro, da infrastrutture ferroviarie, sia stata acquistata a titolo oneroso, ovvero per il tramite di operazioni di conferimento, fusione o scissione, prima dell'entrata in vigore del presente Atto di regolazione.</p> <p>2 3. Il Capitale Investito Netto ai fini regolatori, per le ragioni esposte nella Misura 25, è determinato con riferimento all'intera infrastruttura di rete, senza operare distinzioni tra i valori della Rete definita Convenzionale e quelli della Rete definita AV/AC.</p> <p>3-4. Dal Capitale Investito Netto, in ogni caso, è decurtata (e conseguentemente riallocata) la quota parte direttamente attribuibile ai servizi diversi dal</p>	<p>servizio prestato) e quantitativamente (<i>i.e.</i>, estensione) gli spazi richiesti dall'impresa ferroviaria all'interno delle stazioni passeggeri (con specifico riferimento alle "altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario"), il perimetro dei costi pertinenti deve comprendere tutto ciò che costituisce l'<i>asset</i> oggetto dell'attività complessivamente svolta dall'azienda, all'interno del quale possono trovare collocazione i servizi regolati.</p> <p>Se così non fosse, l'applicazione dei criteri tariffari - potenzialmente estendibili sull'intero perimetro di attività dell'azienda - andrebbe innegabilmente ad alterare l'equilibrio economico dell'operatore che non vedrebbe riconosciuto il costo dell'investimento iniziale, solo per il fatto che ha riguardato l'acquisizione di un "diritto" (di sfruttamento) e non, ad esempio, la realizzazione di opere.</p> <p>Per quanto riguarda il paventato effetto distorsivo e circolare che deriverebbe, in caso di ammissibilità dell'avviamento, si ritiene che tale circostanza possa essere evitata, limitando l'ipotesi (come proposto) alle sole operazioni realizzate antecedentemente all'entrata in vigore dell'Atto di regolazione.</p>
---	--	---

		<p>PMdA, di cui si dirà al Titolo 3.</p> <p>4. 5. Il GI provvede alla riallocazione del CIN in modo trasparente, fondato e oggettivo, eventualmente attraverso l'utilizzo di driver all'uopo costruiti.</p>	
Misura 40 Periodo tariffario	<p>1. Relativamente alla durata del periodo tariffario:</p> <p>a) per gli operatori di impianto di tipologia A si fa riferimento a quanto stabilito nella Misura 3 ed alla lettera a) della Misura 2;</p> <p>b) per gli operatori di impianto di tipologia B, è consentita la pubblicazione di informazioni sui corrispettivi relativi a un periodo pluriennale o annuale.</p> <p>2. In occasione di ogni variazione del listino, l'operatore di impianto assicura che i nuovi livelli dei corrispettivi non siano superiori al costo della fornitura, aumentato di un profitto ragionevole, se trattasi di impianti o servizi di cui alla lettera a) della Misura 36 o di operatori di impianto di tipologia A.</p> <p>3. Nel caso di periodo tariffario pluriennale, l'operatore di impianto comunica preventivamente all'Autorità, e contestualmente pubblica nella descrizione dell'impianto di servizio, la descrizione delle regole che determinano l'andamento dei corrispettivi per il periodo in questione, attenendosi a quanto specificato nella Misura 41 e nella Misura 42, se</p>	RICHIESTA SEMPLIFICAZIONE/CHIARIMENTO	<p>Il modello RNE per la descrizione dell'impianto di servizio oggi disponibile prevede una sezione in cui indicare “Informazioni sulle tariffe” e “informazioni su sconti”, coerentemente con il disposto dell'articolo 4, comma 2, lettere m) e n) del Regolamento europeo 2017/2177, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Tuttavia, la pubblicazione, all'interno di tale modello, della “descrizione delle regole che determinano l'andamento dei corrispettivi” per il periodo tariffario (su base quinquennale), secondo quanto specificato nella Misura 41 e nella Misura 42, considerata la mole di informazioni richieste, appare di difficile applicazione; si suggerisce di chiarire che tali informazioni possano essere rese in modo sintetico all'interno del modello, e/o tramite rinvio (link) al documento che sarà comunque reso disponibile in una delle modalità previste dall'art. 5 del Regolamento 2017/2117.</p> <p>Inoltre, la possibilità che si riserva l'Autorità di “richiedere all'operatore di impianto la revisione anticipata dei corrispettivi, qualora l'andamento dei costi evidensi una gestione inefficiente o quando si generi un profitto non ragionevole”,</p>

	<p>applicabili. L'Autorità ad ogni modo si riserva la possibilità di richiedere all'operatore di impianto la revisione anticipata dei corrispettivi, qualora l'andamento dei costi evidensi una gestione inefficiente o quando si generi un profitto non ragionevole.</p>		<p>senza alcuna previsione di termini e modalità con cui tale eventuale revisione possa essere operata e con quali effetti rispetto alle tariffe già pubblicate, espone l'operatore d'impianto ad un'eccessiva aleatorietà ed indeterminatezza che non appare coerente con lo stesso impianto regolatorio.</p>
Misura 41 Obblighi di trasparenza e termine di preavviso per la variazione dei corrispettivi	<p>1. Al fine di garantire i principi di trasparenza e non discriminazione, entro metà dicembre dell'anno ponte (T_0), così come definito alla Misura 42, l'operatore di impianto di tipologia A pubblica nella descrizione dell'impianto di servizio la relazione generale ed il listino dei corrispettivi di cui al paragrafo 42.8, lettere a) e f), nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza commerciale.</p> <p>2. In caso di variazione esogena o imprevedibile dei costi unitari, l'operatore di impianto di tipologia A può modificare il livello dei corrispettivi anche successivamente al termine sopra indicato, comunicandone le motivazioni all'Autorità e ai richiedenti che hanno già chiesto l'accesso all'impianto o la fornitura del servizio, e aggiornando conseguentemente la descrizione dell'impianto di servizio, con anticipo di almeno tre mesi.</p>	RICHIESTA CHIARIMENTO	<p>Si chiede di chiarire che la pubblicazione della relazione generale, di cui lettera a) della Misura 42.8, nella versione ostensibile, e il listino dei corrispettivi, di cui alla lettera f) della Misura 42.8, possa avvenire anche tramite rinvio a una delle modalità di pubblicazione di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2017/2177.</p>

Misura 42.4 Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi	<p>42.4. Previsioni del livello di utilizzo degli impianti e dei volumi di produzione dei servizi.</p> <p>1. Per quanto riguarda l'evoluzione del livello di utilizzo degli impianti e del volume di produzione dei servizi, la stessa deve essere stimata per l'intero periodo tariffario da parte dell'operatore di impianto sulla base:a) per il GI, nella sua funzione di operatore di impianto, della metodologia di cui alla Misura 8;b) per gli altri operatori di impianto, di una analisi approfondita che tiene conto – se disponibili – delle stime di traffico adottate dal GI per la determinazione dei canoni per il PMdA di cui al Titolo 2, e rese pubbliche ai sensi del paragrafo 4.3, punto 6.</p>	<p>42.4. Previsioni del livello di utilizzo degli impianti e dei volumi di produzione dei servizi</p> <p>1. Per quanto riguarda l'evoluzione del livello di utilizzo degli impianti e del volume di produzione dei servizi, la stessa deve essere stimata, ove possibile, per l'intero periodo tariffario da parte dell'operatore di impianto sulla base:a) per il GI, nella sua funzione di operatore di impianto, della metodologia di cui alla Misura 8;b) per gli altri operatori di impianto, solo nel caso in cui la tipologia di servizio lo consenta, di una analisi approfondita che tiene conto – se disponibili – delle stime di traffico adottate dal GI per la determinazione dei canoni per il PMdA di cui al Titolo 2, e rese pubbliche ai sensi del paragrafo 4.3, punto 6.</p>	<p>Si osserva che per gli “operatori di impianto” il cui “servizio” offerto alle II.FF. si sostanzia nella messa a disposizione di locali <i>lounge</i> all’interno delle stazioni ferroviarie - previa richiesta delle stesse II.FF. - stimare “l’evoluzione del livello di utilizzo degli impianti e del volume di produzione dei servizi” per l’intero periodo tariffario, non è percorribile. Infatti, nel caso che qui interessa, il “livello di utilizzo dell’impianto” è rappresentato dalla superficie in mq occupata all’interno degli edifici di stazione dalle Imprese Ferroviarie per l’allestimento, da parte delle stesse, dei locali destinati ai servizi di accoglienza e assistenza della propria clientela (c.d. lounge). Poiché la richiesta di tali spazi è rimessa, allo stato attuale, alla mera discrezionalità delle II.FF. (sia per quanto riguarda la scelta di collocazione o meno di sale lounge, sia per la relativa estensione), appare evidente come alcuna analisi da parte dell’operatore d’impianto possa condurre a prevedere le scelte che le II.FF. potranno operare nel corso del periodo tariffario in relazione alle proprie strategie commerciali e di marketing, che sottendono le richieste di spazi lounge. Né, evidentemente, le “stime di traffico adottate dal GI per la determinazione dei canoni per il PMdA” possono essere d’ausilio in tale esercizio, poiché - come facilmente verificabile e già noto all’Autorità - non vi è una diretta correlazione tra il volume di traffico dei treni e la richiesta di spazi lounge, atteso, peraltro, che</p>
--	--	--	--

			<p>neanche in tutte le stazioni ove prestano servizio di trasporto le II.FF. offrono i servizi lounge alla propria clientela. In base all'attuale quadro regolatorio in materia di accesso alle infrastrutture ferroviarie, occorrerà quindi tenere in debita considerazione la circostanza per cui l'operatore d'impianto, in determinati casi, può solo limitarsi ad aggiornare, di volta in volta, il dato relativo al livello di utilizzo dell'impianto in base alle scelte discretezionali (e non prevedibili) operate dalle II.FF.</p>
--	--	--	--

Misura 42.5 Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi	<p>42.5. Costi operativi.</p> <p>Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 42.8, l'operatore di impianto assicura che la stima annuale degli indicati costi operativi, per ciascun anno del periodo tariffario, non sia superiore al valore calcolato, partendo dalla quantificazione all'anno precedente, secondo il seguente procedimento:</p> $Co,(t) \leq [Cv,(t-1) + Uo(t) / Uo(t-1) + Cf,(t-1)] \cdot (1 + I(t) - X(t))$ <p>in cui:</p> $Cv,(t-1) + Cf,(t-1) = Co,(t-1)$ <p>dove:</p> <p>$Co,(t)$ Costi operativi complessivi all'anno t;</p> <p>$Co,(t-1)$ Costi operativi complessivi all'anno $(t-1)$;</p> <p>$Cv,(t-1)$ Costi operativi variabili all'anno $(t-1)$;</p> <p>$Cf,(t-1)$ Costi operativi fissi all'anno $(t-1)$;</p> <p>$Uo(t)$ Unità operative di fatturazione previste per l'anno t (in base alla peculiare attività svolta: es. metri quadri, ore, ecc.);</p> <p>$I(t)$ Tasso di inflazione programmato per l'anno t risultante dai documenti di programmazione</p>	RICHIESTA DI ADEGUAMENTO/CHIARIMENTO	<p>La Misura 42.5 suscita qualche perplessità in relazione alla concreta applicazione da parte di un operatore di impianto come GS Retail.</p> <p>Particolari difficoltà sorgono con riferimento alla previsione dell'applicazione di un "obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi".</p> <p>Tale valore, inoltre, viene assunto - "fino a successiva determinazione dell'Autorità" - nella misura pari al minimo tra il 50% del tasso di inflazione programmato, per ciascun anno tariffario, e il tasso di efficientamento annuo fissato per il gestore dell'infrastruttura nazionale con la Misura 10" (importo, quest'ultimo, che il documento in consultazione non esplicita).</p> <p>Ebbene, la Misura 42.5 imporrebbe un tasso di efficientamento (il parametro X) indipendentemente da qualunque considerazione circa l'effettiva possibilità degli operatori di impianto di incidere sui rispettivi costi.</p> <p>Nel caso di GS Retail, i costi sottesi all'offerta alle Imprese Ferroviarie dell'accesso agli spazi di stazione sono, sostanzialmente, costi fissi per i quali è assai difficile – se non impossibile – ipotizzare alcun margine di efficientamento.</p> <p>D'altro canto, nella prassi regolatoria nazionale è ormai comune che i costi operativi siano suddivisi tra costi efficientabili (ovvero controllabili e,</p>
--	---	---	--

	<p>economico- finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione all’Autorità della documentazione di cui al paragrafo 42.8 o, per il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, al 42.9;</p> <p>$X(t)$ obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi.</p> <p>2. Fino a successiva determinazione da parte dell’Autorità, il valore di $X(t)$ è assunto pari al valore minimo tra il 50% del tasso di inflazione programmato, per ciascun anno del periodo tariffario, e il tasso di efficientamento annuo fissato per il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale con la Misura 10.</p>	<p>pertanto, assoggettati al parametro di efficientamento) e costi non efficientabili (per i quali vale il principio del “<i>pass through</i>”). Infatti, i costi di GS Retail sono composti sostanzialmente da ammortamenti e dal canone di retrocessione (oltre che da costi operativi che si riferiscono prevalentemente a costi del personale dell’azienda): impossibile operare un efficientamento su tali voci.</p> <p>Ciò premesso, è evidente come l’applicazione di un tasso di efficientamento (anche pari al 50% dei tassi di inflazione) di tutti i costi sostenuti non sia sostenibile per GS Retail, la quale – trovandosi nella materiale impossibilità di intervenire sulle principali fonti di costo – sarebbe esposta al rischio di non remunerare i costi di cui è obbligata a farsi carico.</p> <p>Inoltre, anche nella parte in cui la Misura 42 rinvia ad una “successiva determinazione” dell’Autorità stessa, l’effettiva portata applicativa della Misura regolatoria in commento si rivela non univocamente definita.</p>	
Misura 42.8 Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi	<p>42.8. Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto per il GI al paragrafo 42.9, entro metà dicembre dell’anno ponte (T_0) l’operatore di impianto presenta all’Autorità, ai fini del monitoraggio</p>	<p>42.8. Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto per il GI al paragrafo 42.9, entro metà dicembre dell’anno ponte (T_0) l’operatore di impianto presenta all’Autorità, ai fini del monitoraggio sull’applicazione dei criteri di cui al</p>	Con riferimento alle previsioni di cui alla Misura 42.8, comma 1, lettera a), punto iii), e alla lettera g) relative alle informazioni sul livello di utilizzo degli impianti e sui volumi di produzione dei servizi, per ciascuna annualità del periodo tariffario, nonché sulle metodologie di stima adottate, si richiamano le osservazioni sopra

<p>sull'applicazione dei criteri di cui al presente Capo, il sistema dei corrispettivi per gli anni da T_1 a T_5, elaborato in accordo ai criteri definiti dall'Autorità e corredata della seguente documentazione, fornita su supporto informatico elaborabile firmato digitalmente:</p> <p>(...)</p> <p>iii) informazioni di sintesi sul livello di utilizzo degli impianti e sui volumi di produzione consuntivati per l'anno base e - ove la tipologia di servizio erogato lo consenta - previsti per ogni anno del periodo tariffario, nonché sulle metodologie di stima adottate;</p> <p>(...)</p> <p>v) illustrazione delle scelte di determinazione delle tariffe adottate, e dei criteri a tal fine utilizzati, dando evidenza della coerenza con quanto previsto dalla Misura 48;</p> <p>(...)</p> <p>c) fascicolo di contabilità regolatoria relativo all'anno base del periodo tariffario ($T-1$), redatto sulla base dei format definiti dall'Autorità;</p> <p>d) piano finanziario regolatorio relativo al periodo tariffario, redatto per ciascuna sottoclasse tipologica di cui alla Misura 36, sulla base del format definito dall'Autorità, completo</p>	<p>presente Capo, il sistema dei corrispettivi per gli anni da T_1 a T_5, elaborato in accordo ai criteri definiti dall'Autorità e corredata della seguente documentazione, fornita su supporto informatico elaborabile firmato digitalmente:</p> <p>(...)</p> <p>iii) informazioni di sintesi sul livello di utilizzo degli impianti e sui volumi di produzione consuntivati per l'anno base e - ove la tipologia di servizio erogato lo consenta - previsti per ogni anno del periodo tariffario, nonché sulle metodologie di stima adottate;</p> <p>(...)</p> <p>v) illustrazione delle scelte di determinazione delle tariffe adottate, e dei criteri a tal fine utilizzati, dando evidenza della coerenza con quanto previsto dalla Misura 48, nel caso in cui l'operatore d'impianto opti per l'adozione di criteri di modulazione dei corrispettivi;</p> <p>(...)</p> <p>c) fascicolo di contabilità regolatoria relativo all'anno base del periodo tariffario ($T-1$), redatto sulla base dei format definiti dall'Autorità;</p> <p>d) piano finanziario regolatorio relativo al periodo tariffario, redatto per ciascuna sottoclasse tipologica di cui alla Misura 36, sulla base del format definito dall'Autorità, completo</p>	<p>svolte riguardo all'impossibilità per un operatore di impianto come GS Retail (la cui attività regolata si sostanzia nella locazione di spazi su richiesta - discrezionale - delle II.FF.) di elaborare previsioni al riguardo, alla luce anche dell'assenza di una correlazione diretta tra lo svolgimento del servizio di trasporto e la richiesta di spazi lounge da parte delle stesse II.FF.</p> <p>Con riferimento al punto v), si rimanda alle osservazioni formulate in relazione alla Misura 48.</p> <p>Con riferimento alla previsione di cui alla lettera e), relativa al documento sulla performance di efficientamento, si richiamano le precedenti osservazioni relative all'ipotesi di tariffa costruita sulla base di costi fissi, o storici, o non direttamente controllabili dall'operatore d'impianto, e pertanto non efficientabili.</p> <p>Si chiede di espungere la previsione relativa al “piano finanziario regolatorio”, da redigere sulla base del format definito dall'Autorità e corredata da un'ulteriore relazione illustrativa, in quanto tale adempimento risulta eccessivamente oneroso e oggettivamente non proporzionato, alla luce, altresì, del complessivo aggravamento degli obblighi informativi e di produzione di documentazione contabile già imposti dall'Autorità con l'atto sottoposto a consultazione.</p>
--	--	---

	<p>utilizzati per la definizione dei parametri di calcolo;</p> <p>e) documento sulla performance di efficientamento, che illustri:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la pianificazione e misurazione della performance di efficientamento, con riferimento al nuovo periodo tariffario, ivi incluse le attività che si intendono svolgere ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, delle prestazioni anche economiche che si intendono conseguire; ii) la rendicontazione, con riferimento al periodo tariffario che si conclude, le attività svolte ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, dei risultati economici conseguiti; <p>(...)</p> <p>g) previsioni del livello di utilizzo degli impianti e dei volumi di produzione dei servizi relative a ciascuna annualità del periodo tariffario, di cui al paragrafo 42.4, esplicitate al livello di disaggregazione necessario per ricostruire il processo di determinazione dei ricavi a partire dalle singole componenti tariffarie unitarie determinate dall'operatore per ciascun impianto o servizio, e corredate da una relazione che illustri la metodologia adottata; detta relazione contiene inoltre dati di confronto tra le previsioni effettuate</p>	<p>di una relazione che ne illustri i contenuti, con particolare riferimento, tra l'altro, ai criteri utilizzati per la definizione dei parametri di calcolo;</p> <p>e) nel caso in cui sia possibile applicare criteri di efficientamento dei costi, documento sulla performance di efficientamento, che illustri:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la pianificazione e misurazione della performance di efficientamento, con riferimento al nuovo periodo tariffario, ivi incluse le attività che si intendono svolgere ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, delle prestazioni anche economiche che si intendono conseguire; ii) la rendicontazione, con riferimento al periodo tariffario che si conclude, le attività svolte ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, dei risultati economici conseguiti; <p>(...)</p> <p>g) previsioni, ove possibile, del livello di utilizzo degli impianti e dei volumi di produzione dei servizi relative a ciascuna annualità del periodo tariffario, di cui al paragrafo 42.4, esplicitate al livello di disaggregazione necessario per ricostruire il processo di determinazione dei ricavi a partire dalle singole componenti tariffarie unitarie determinate</p>	
--	---	--	--

	<p>per il precedente periodo tariffario e i livelli di utilizzo o volumi di produzione effettivamente registrati e - nel caso si siano verificati rilevanti scostamenti - una analisi delle cause di detti scostamenti;</p> <p>h) simulazione degli effetti dell'applicazione del sistema dei corrispettivi sui costi per i singoli richiedenti, sulla base del livello di utilizzo degli impianti e del volume di produzione consuntivato all'anno base, e confronto con il sistema vigente.</p> <p>2. In caso di modifica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario, ai sensi della Misura 41, punto 1, l'operatore di impianto invia all'Autorità, entro lo stesso termine di tre mesi ivi previsto, gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto 1 del presente paragrafo ritenuti necessari.</p>	<p>dall'operatore per ciascun impianto o servizio, e corredate da una relazione che illustri la metodologia adottata; detta relazione contiene inoltre dati di confronto tra le previsioni effettuate per il precedente periodo tariffario e i livelli di utilizzo o volumi di produzione effettivamente registrati e - nel caso si siano verificati rilevanti scostamenti - una analisi delle cause di detti scostamenti;</p> <p>h) simulazione degli effetti dell'applicazione del sistema dei corrispettivi sui costi per i singoli richiedenti, sulla base del livello di utilizzo degli impianti e del volume di produzione consuntivato all'anno base, e confronto con il sistema vigente.</p> <p>2. In caso di modifica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario, ai sensi della Misura 41, punto 1, l'operatore di impianto invia all'Autorità, entro lo stesso termine di tre mesi ivi previsto, gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto 1 del presente paragrafo ritenuti necessari.</p>	<p>Con riferimento alla previsione di cui alla lettera h), relativa alla "simulazione degli effetti dell'applicazione del sistema dei corrispettivi sui costi per i singoli richiedenti, sulla base del livello di utilizzo degli impianti e del volume di produzione consuntivato all'anno base, e confronto con il sistema vigente", si chiede di chiarire meglio l'adempimento richiesto e la relativa finalità.</p> <p>Con riferimento al comma 2 della Misura 42.8 si osserva che la possibilità di modifica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario è contemplata al punto 2 della misura 41</p>
Misura 42.10 Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi	42.10. Aggiornamento annuale dei livelli dei corrispettivi <p>1. Entro il 30 giugno di ciascuna annualità del periodo tariffario, l'operatore di impianto ridetermina la dinamica dei costi operativi di cui al punto 4, aggiornando il tasso di inflazione programmato $I(t)$ sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile, e, conseguentemente, ricalcola l'obiettivo di tasso</p>	42.10. Aggiornamento annuale dei livelli dei corrispettivi <p>1. Entro il 30 giugno di In ciascuna annualità del periodo tariffario, l'operatore di impianto, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, ridetermina la dinamica dei costi operativi di cui al punto 4, aggiornando il WACC, sulla base dei parametri pubblicati annualmente dall'Autorità, nonché il tasso di inflazione</p>	Con riferimento alla Misura 42.10, si chiede di confermare che in ciascun anno del periodo tariffario l'operatore d'impianto procederà all'aggiornamento dei corrispettivi per le residue annualità del periodo tariffario, sulla base dei parametri indicati nella stessa Misura. Si richiamano, inoltre, le osservazioni formulate alla Misura 42.5 in relazione alla impossibilità di applicare un tasso di efficientamento nel caso

	<p>di efficientamento annuo sui costi operativi, nonché il livello dei corrispettivi per le per le residue annualità del periodo tariffario, a partire da quella successiva all'anno in corso. La descrizione dell'impianto di servizio viene conseguentemente aggiornata.</p>	<p>programmato $I(t)$ sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile, e, conseguentemente ove possibile, ricalcola l'obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi, nonché il livello dei corrispettivi per le per le residue annualità del periodo tariffario, a partire da quella successiva all'anno in corso. La descrizione dell'impianto di servizio viene conseguentemente aggiornata.</p>	<p>di costi non direttamente controllabili da parte dell'operatore d'impianto.</p> <p>Per quanto riguarda l'inserimento relativo all'aggiornamento del WACC, si vedano i commenti alla Misura 44.</p>
Misura 44 Tasso di remunerazione del capitale investito	<p>1. L'Autorità determina la remunerazione del capitale investito che spetta agli operatori di impianto di cui al presente Capo mediante la metodologia del costo medio ponderato del capitale investito (WACC) definita alla Misura 20. I parametri nozionali sono stimati con riferimento ad imprese nazionali o europee operanti nel settore degli impianti di servizio ferroviari o assimilabili.2. Tutte le variabili per il calcolo del WACC sono calcolate dall'Autorità secondo i criteri esposti nel presente Atto e rese disponibili all'operatore di impianto entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta, che lo stesso è tenuto a presentare all'Autorità entro un termine compatibile con l'attività di costruzione tariffaria.</p>	<p>1. L'Autorità determina annualmente la remunerazione del capitale investito che spetta agli operatori di impianto di cui al presente Capo mediante la metodologia del costo medio ponderato del capitale investito (WACC) definita alla Misura 20. I parametri nozionali sono stimati con riferimento ad imprese nazionali o europee operanti nel settore degli impianti di servizio ferroviari ovvero con riferimento ad imprese nazionali o europee operanti nel diverso settore assimilabile a quello in cui opera il singolo operatore d'impianto, nel caso in cui l'attività prevalente dello stesso non sia riconducibile a quella del settore ferroviario.</p> <p>2. Tutte le variabili per il calcolo del WACC sono calcolate dall'Autorità secondo i criteri esposti nel presente Atto e pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità medesima entro il 30 aprile di ogni anno, o alla data più recente possibile in caso di prima applicazione, al fine di essere utilizzate e rese disponibili</p>	<p>Il tasso di remunerazione del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital - WACC) è definito alla misura 20 ed è il tasso che si applica al capitale investito netto (CIN) al fine di assicurare all'operatore una adeguata remunerazione del capitale investito.</p> <p>La metodologia considerata dall'ART (che propone come benchmark altre imprese operanti nel settore degli impianti di servizio ferroviario) non assicura l'utilizzo di parametri validi per una società come GS Retail, il cui business e la cui struttura proprietaria sono totalmente differenti non solo da quelle del GI, ma anche di altri operatori di impianto. Inoltre, si deve sottolineare come non si preveda alcun aggiornamento dei parametri per il calcolo del WACC all'interno del periodo tariffario. Il problema è che i parametri che misurano il rendimento sul capitale proprio e sul capitale di debito sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari e in pochi anni possono</p>

	<p>dall'operatore di impianto entro un termine compatibile con l'attività di costruzione tariffaria.</p>	<p>subire variazioni, anche notevoli, a causa delle mutevoli condizioni economico-finanziarie. Il rendimento sulle attività prive di rischio è stato stimato dall'ART, alla misura 20, attraverso il rendimento a 12 mesi, del BTP decennale benchmark. Le serie storiche di questo valore evidenziano una certa variazione nel tempo. Pertanto, la mancanza di un aggiornamento dei parametri del WACC potrebbe non consentire al gestore dell'impianto di recuperare i costi sostenuti, così come previsto dalla direttiva 2012/34/UE e dal D.Lgs. 112/2015. L'aggiornamento dei parametri del tasso di remunerazione del capitale investito, peraltro, è prassi negli altri settori regolati. Inoltre, l'Autorità ha preso a riferimento un parametro (il rendimento a 12 mesi, del BTP decennale benchmark) inappropriate in considerazione della durata del Periodo regolatorio.</p> <p>Si osserva, infine, che il termine previsto dalla Misura 44 per rendere disponibili, all'operatore d'impianto richiedente, le variabili per il calcolo del WACC determinate dall'Autorità secondo i criteri esposti nell'Atto in consultazione, potrebbe non risultare compatibile - in fase di prima applicazione - con la scadenza fissata dalla Misura 63 (ammesso che la stessa sia applicabile nel corso dell'anno ponte – si vedano in proposito le osservazioni alla Misura 63), in base alla quale l'operatore d'impianto è tenuto a predisporre e a</p>
--	--	---

			<p>fornire all'Autorità il Fascicolo di contabilità regolatoria entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio. Ciò alla luce del fatto che il termine per la conclusione del procedimento di consultazione - e quindi per l'emanazione delle nuove Misure nel testo definitivo - è stato fissato dall'Autorità alla data del 5 maggio 2023.</p>
Misura 45 Valori di riferimento per il calcolo dei costi di capitale	<p>1. Per l'allocazione e l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi di capitale (ammortamenti e remunerazione del capitale investito), l'operatore di impianto fa riferimento al Valore Netto Contabile delle immobilizzazioni, rappresentato dai valori di costo su base storica, aumentati da eventuali incrementi (tra cui migliorie e manutenzioni di natura straordinaria) o diminuiti per perdite di valori, il tutto al netto di eventuali contributi pubblici e delle quote di ammortamento. Si applica quanto previsto al punto 1, lettera e) ed al punto 3 della Misura 16. Le restanti disposizioni di cui alla Misura 16 si applicano soltanto al GI, e si giustificano in relazione ad esigenze di armonizzazione con i criteri adottati con riferimento al pacchetto minimo d'accesso.</p> <p>2. Per il calcolo del capitale investito netto, si fa riferimento al punto 1 della Misura 18, tranne che per quanto ivi previsto alla lettera a) sub iii) ed alla lettera e), che si applicano soltanto al GI, e si giustificano in relazione ad esigenze di</p>	<p>1. Per l'allocazione e l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi di capitale (ammortamenti e remunerazione del capitale investito), l'operatore di impianto fa riferimento al Valore Netto Contabile delle immobilizzazioni, rappresentato dai valori di costo su base storica, aumentati da eventuali incrementi (tra cui migliorie e manutenzioni di natura straordinaria) o diminuiti per perdite di valori, il tutto al netto di eventuali contributi pubblici e delle quote di ammortamento. Nelle ipotesi di ammissibilità dell'avviamento di cui alla Misura 18, il relativo ammortamento è compreso tra i costi di capitale ammessi ai fini regolatori, sia che si tratti di un costo effettivamente contabilizzato (soggetti ITA-GAAP) e sia che si tratti di una posta figurativa (soggetti Ias-adopter) così come previsto dalla Misura 42.7. Si applica quanto previsto al punto 1, lettera e) ed al punto 3 della Misura 16. Le restanti disposizioni di cui alla Misura 16 si applicano soltanto al GI, e si giustificano in relazione ad esigenze di armonizzazione con i criteri adottati con riferimento al pacchetto minimo d'accesso.</p>	<p>Nelle ipotesi di ammissibilità dell'avviamento tra le poste del CIN, deve altresì considerarsi l'ammortamento di tale immobilizzazione. Questo principio deve restare immutato indipendentemente dai principi contabili applicati dalla società.</p> <p>Difatti, nel bilancio d'esercizio di società che redigono il bilancio adottando le norme del Codice Civile, così come interpretate dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità, l'avviamento verrebbe ammortizzato in quote costanti sulla base della relativa vita utile. Al contrario, l'avviamento nel bilancio d'esercizio di società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS-IFRS non è ammortizzato, ma assoggettato a test di impairment, almeno annuali, svolti al fine di verificarne la recuperabilità del valore di carico, destinato ad esaurirsi con il passare degli esercizi. La rilevazione a conto economico delle svalutazioni negli esercizi futuri, pertanto, non è graduale ma soggetta a significativa volatilità e</p>

<p>armonizzazione con i criteri adottati con riferimento al pacchetto minimo d'accesso.</p> <p>3. In deroga a quanto indicato al punto 1, nella determinazione dei costi di capitale è possibile prendere in considerazione le immobilizzazioni finanziarie con contributi pubblici nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il contributo pubblico è stato erogato sotto forma di aumento di capitale sociale (diretto o indiretto); b) se la data di concessione del contributo pubblico è antecedente alla data di ingresso a titolo oneroso nel capitale dell'operatore di impianto di soggetti privati, e tale ingresso è avvenuto prima dell'entrata in vigore della delibera n. 96/2015. In tale caso, infatti, il prezzo di acquisto delle azioni da parte dei soggetti privati, essendo basato sulla attualizzazione del flusso di profitti attesi, include quota parte del valore dei cespiti finanziati con contributi pubblici. 	<p>2. Per il calcolo del capitale investito netto, si fa riferimento al punto 1 della Misura 18, tranne che per quanto ivi previsto alla lettera a) sub iii) ed alla lettera e), che si applicano soltanto al GI, e si giustificano in relazione ad esigenze di armonizzazione con i criteri adottati con riferimento al pacchetto minimo d'accesso.</p> <p>3. In deroga a quanto indicato al punto 1, nella determinazione dei costi di capitale è possibile prendere in considerazione le immobilizzazioni finanziarie con contributi pubblici nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il contributo pubblico è stato erogato sotto forma di aumento di capitale sociale (diretto o indiretto); b) se la data di concessione del contributo pubblico è antecedente alla data di ingresso a titolo oneroso nel capitale dell'operatore di impianto di soggetti privati, e tale ingresso è avvenuto prima dell'entrata in vigore della delibera n. 96/2015. In tale caso, infatti, il prezzo di acquisto delle azioni da parte dei soggetti privati, essendo basato sulla attualizzazione del flusso di profitti attesi, include quota parte del valore dei cespiti finanziati con contributi pubblici. <p>(...)</p>	<p>dipende dall'esito degli impairment test svolti annualmente.</p> <p>Pertanto, al fine di assicurare linearità all'evoluzione della tariffa regolata, per i soggetti IAS-adopter deve essere consentita l'inclusione dell'ammortamento dell'avviamento tra i costi di capitale, quale posta figurativa, evitando appunto l'impatto a conto economico che si rileverebbe negli esercizi futuri in relazione alla svalutazione dell'avviamento ad esito dei test di impairment.</p>
--	--	---

<p>Misura 48 Possibili opzioni in termini di criteri di determinazione dei corrispettivi</p>	<p>1. Per gli impianti e servizi di cui alla Misura 47, è ammesso modulare i corrispettivi o fissare corrispettivi diversi da quelli determinati sulla base dei costi risultanti dalla contabilità o stimati ai sensi del paragrafo 42.8, punto 1, lettera a) sub ii), qualora applicabile, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i corrispettivi complessivamente previsti per ciascuna sottoclasse tipologica di impianto o servizio di cui alla Misura 36, gestiti o forniti dal medesimo operatore di impianto, non superino il costo di fornitura aumentato di un profitto ragionevole; b) che detti corrispettivi siano non discriminatori; c) che la modulazione o lo scostamento siano giustificati da differenze di costo misurabili sulla base di un'analisi del processo produttivo, o dall'esigenza di assicurare un ottimale utilizzo della capacità dell'impianto di servizio, come definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2177, oppure infine da esigenze di semplificazione e contenimento dei costi del sistema di imposizione e riscossione dei corrispettivi; d) che tale modulazione o scostamento non determini, per alcuni impianti o servizi, corrispettivi inferiori ai costi diretti legati all'effettivo utilizzo degli impianti o alla effettiva fruizione dei servizi, resi possibili 	<p>RICHIESTA ADEGUAMENTO/CHIARIMENTO</p>	DI	<p>In merito alla Misura 48, si osserva che l'assenza di criteri chiari ed oggettivi, prefissati dall'Autorità, rende di fatto impossibile da parte dell'operatore d'impianto prevedere una modulazione dei corrispettivi.</p> <p>Infatti, la Misura fa riferimento a generiche “analisi del processo produttivo” o “esigenze di assicurare un ottimale utilizzo della capacità dell'impianto di servizio”, o ancora “esigenze di semplificazione e contenimento dei costi del sistema di imposizione e riscossione dei corrispettivi”, che possano, ciascuna, giustificare una modulazione dei corrispettivi e che siano comunque supportate da una “analisi quantitativa”.</p> <p>Ebbene, alla luce degli esiti del procedimento istruttorio di cui alla Delibera 97/2021 - nel corso del quale GS Retail ha proposto dei criteri di modulazione tariffaria che, seppure considerati ragionevoli non sono stati ritenuti idonei da parte dell'Autorità - è evidente che in mancanza di indicazione di criteri sufficientemente chiari ed oggettivi, l'operatore di impianto si trova esposto a possibili censure del proprio operato, con la conseguenza di non poter fare legittimo affidamento su proprie analisi e valutazioni.</p>
--	---	--	----	--

	<p>dall'applicazione di corrispettivi superiori a detti costi per altri impianti o servizi.</p> <p>Per gli operatori di impianto di tipologia A, le giustificazioni di cui alla lettera c) devono risultare da una analisi quantitativa, che viene inclusa nella relazione di cui al paragrafo 42.8, lettera a) sub v), insieme alla descrizione della metodologia utilizzata.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento ai corrispettivi in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p> <p>3. I corrispettivi possono essere differenziati prevedendone una riduzione in relazione al livello di utilizzo degli impianti o al volume di produzione del servizio assicurato dal singolo richiedente, nella misura in cui tale riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tenga conto dei minori costi sostenuti; b) sia praticata su base trasparente e non discriminatoria; c) non si basi su prezzi predatori. 		
Misura 62 Rendiconti di Separazione Contabile	<p>1. Sono individuate le componenti economiche e patrimoniali di competenza di ciascuna delle attività espletate dall'operatore di impianto, che sono distinte secondo le seguenti classi tipologiche:</p> <p>a) servizi regolati relativi all'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui alla Misura 36, con il</p>	<p>RICHIESTA DI ADEGUAMENTO/CHIARIMENTO</p>	<p>La Misura 62, al punto 8 stabilisce che “Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza non esclusiva, l'allocazione a ciascuna attività dovrà avvenire in maniera trasparente ed analitica, sulla base di <i>driver</i> scelti in ragione della loro idoneità a misurare consumi di risorse o la destinazione degli <i>asset</i> nell'ambito di una specifica</p>

<p>grado di dettaglio sotto specificato;</p> <p>(...)</p> <p>4. Nei casi in cui l'operatore di impianto fornisca l'accesso ad impianti di servizio, la contabilità regolatoria specifica anche il dettaglio per singolo impianto di servizio tranne, per quanto riguarda i costi, nel caso in cui ciò risulti particolarmente oneroso a causa del numero elevato di impianti e della difficoltà ad associare agevolmente ai singoli impianti le componenti economiche o patrimoniali. In tale caso, l'operatore di impianto valuta la possibilità di separare la contabilità regolatoria per categorie di impianti caratterizzati da un livello simile dei costi unitari, oppure da una ripartizione della capacità di impianto tra i singoli utenti simile. La stima del livello dei costi, da utilizzare per individuare il livello di aggregazione di cui al periodo precedente, è basata su parametri oggettivi quali ad esempio la superficie delle aree utilizzate o il numero di addetti, nonché su un'analisi del processo produttivo da cui emerge la rilevanza di tali parametri.</p> <p>(...)</p> <p>6. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche e patrimoniali potranno risultare di pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diretta ed esclusiva di una specifica attività; b) diretta di una pluralità di attività, ma allocabili pro-quota in base a driver specifici; 		<p>attività”.</p> <p>Il punto 9, invece, fa riferimento alle componenti economiche e patrimoniali allocabili solo in via indiretta.</p> <p>Al punto 10 della stessa Misura si precisa, inoltre, che “L'Autorità si riserva di verificare la ragionevolezza e l'adeguatezza dei criteri di allocazione adottati, sulla base della documentazione fornita al riguardo dall'operatore d'impianto”.</p> <p>Orbene, posto che nel documento in consultazione l'Autorità indica - solo a mero titolo esemplificativo - le superfici delle aree utilizzate o il numero degli addetti quali possibili parametri oggettivi da utilizzare per la stima dei costi, ma, allo stesso tempo, non fornisce una chiara indicazione su come le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza non esclusiva debbano essere allocate, la scelta di tali <i>driver</i> viene rimessa al singolo operatore d'impianto.</p> <p>L'Autorità si mostra consapevole della criticità in discorso, tanto che “si riserva di verificare la ragionevolezza e l'adeguatezza dei criteri adottati”. E tuttavia, poiché la stessa Misura non chiarisce in alcun modo quali debbano essere i <i>driver</i> idonei e come gli stessi debbano essere applicati, la Misura finisce per svuotarsi di contenuto, lasciando i gestori nell'incertezza più assoluta circa i criteri da applicare, da una parte, e</p>
--	--	---

<p>c) dell'insieme delle attività, e pertanto allocabili per via indiretta in base a driver aggregati.</p> <p>7. Alla allocazione diretta ed esclusiva l'operatore di impianto provvede per le componenti economiche e patrimoniali che risultino oggettivamente ed esclusivamente attribuibili a specifiche attività.</p> <p>8. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza non esclusiva, l'allocazione a ciascuna attività dovrà avvenire in maniera trasparente ed analitica, sulla base di driver scelti in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse o la destinazione degli asset nell'ambito di una specifica attività.</p> <p>9. Le componenti economiche e patrimoniali ascrivibili al complesso delle attività dell'operatore di impianto, nonché quelle che, per ragioni di oggettiva e documentata evidenza, non siano diversamente ripartibili tra le varie attività sulla base di driver pertinenti, sono allocate alle varie attività in proporzione ai costi complessivi già allocati come sopra definito.</p> <p>10. L'Autorità si riserva di verificare la ragionevolezza e l'adeguatezza dei criteri di allocazione adottati, sulla base della documentazione fornita al riguardo dall'operatore di impianto.</p>		<p>conferendo ad ART una discrezionalità amplissima e oggettivamente non accettabile in sede di valutazione ex post del canone determinato dal gestore, dall'altra.</p>
---	--	---

Misura	63	
Fornitura di Documentazione all'Autorità	1. L'operatore di impianto è tenuto a predisporre e a fornire annualmente all'Autorità, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, il Fascicolo di contabilità regolatoria costituito:	<p>RICHIESTA INTEGRAZIONE PER DIFFERIMENTO TERMINE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE</p> <p>Attese le previsioni di cui alle misure 40.3, 41.1 e 43.8, che pongono come termine per tutti gli adempimenti specifici dell'anno ponte (nel corso del quale viene calcolata la tariffa per il successivo periodo regolatorio quinquennale) la data di metà dicembre, sembrerebbe logico presumere che gli adempimenti di cui alla misura 63, dovuti, di anno in anno, entro il (precedente) termine di 60 giorni dall'approvazione del Bilancio, non trovino applicazione nel corso dell'anno ponte, ma solo per le annualità successive.</p> <p>Si chiede, pertanto, di chiarire che nell'anno ponte gli obblighi di cui alla Misura 63 non trovino applicazione, o che comunque trovino applicazione nel termine di cui alla Misura 42.8. Diversamente, si chiede di spiegare come si debbano coordinare i diversi adempimenti comunicativi all'Autorità.</p> <p>Si osserva, peraltro, che, laddove fosse invece confermato il termine di 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio per la predisposizione e l'invio all'Autorità del Fascicolo di contabilità regolatoria, anche per l'anno ponte (2023), tale termine risulterebbe fortemente compresso in ragione del fatto che le nuove Misure regolatorie relative ai criteri tariffari saranno disponibili solo al termine del procedimento attualmente in corso, la cui scadenza risulta fissata alla data del 5 maggio 2023.</p>

			<p>Infine, si osserva che la predisposizione del Fascicolo di contabilità regolatoria, secondo gli schemi contabili predisposti dall'Autorità, comportano un rilevante aggravio degli adempimenti richiesti all'operatore d'impianto, rispetto ai prospetti contabili sinora in uso.</p>
--	--	--	--